



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Bari, 14.12.1993

Il Presidente

Prot. n. 260

Al Sig. Coordinatore
Settore Segreteria
Consiglio regionale
S E D E

Oggetto: D.d.l. "Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione". ERRATA CORRIGE (Atto cons. 135/A)

Si fa seguito alla nota prot. n. 256/3622 del 02.12.1993 d'inoltro a codesta Segreteria degli atti riguardanti il d.d.l. in oggetto, per precisare che in sede di lettura di controllo finale è emerso che lo scrivente ha erroneamente invertito le percentuali presenti nell'art. 3, quarto comma, del testo a fronte.

Si invia pertanto l'unita "Errata corrige" con preghiera di ritenere conforme alla decisione della 5ª Commissione, come in atti, il testo ivi riportato.

Distinti saluti.

CONSIGLIO REGIONALE
PUGLIA
V

Il Responsabile della Segreteria

(Ing. Giovanni Mona)

G. Mona

7483

5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

D.d.l. "Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione".

ERRATA CORRIGE


Il testo a fronte dell'art. 3, quarto comma, già consegnato ai Sigg. Consiglieri va sostituito con il presente:

4. Tali somme dovranno essere utilizzate per la esecuzione di lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione e manutenzione, anche ordinaria, di edifici di culto ed opere annesse destinate all'esercizio dello stesso, come definiti dall'art. 1 della presente legge, in modo che risulti una corrispondenza tra somme versate e somme investite per ciascun Comune al compimento di un quinquennio.

4. Il 20% delle somme versate da ciascun Comune è destinata all'esecuzione di lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, consolidamento, adeguamento antisismico e restauro riguardanti opere ricadenti nel territorio di competenza dell'autorità religiosa mandataria, in modo tale che si realizzi, al compimento di un quinquennio, il pareggio tra somme conferite dal Comune stesso e somme investite sul proprio territorio. L'80% è comunque destinato all'esecuzione di lavori riguardanti opere ricadenti nel Comune conferente la rispettiva somma.

Visto: Il Presidente 5° Commissione

(Michele Cologno)



Il Responsabile della Segreteria

(Ing. Giovanni Mona)





Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Il Presidente

1.

DISEGNO DI LEGGE

"NORME IN MATERIA DI EDILIZIA DI CULTO E DI UTILIZZAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE".

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 12 novembre 1993. ~~Parere~~ favorevole.

Relatore: Michele COLOGNO.

Parere n. 105/V del 12 novembre 1993.

Relazione.

Testo della Giunta regionale con ~~testo~~ a fronte riportante proposte di emendamenti.

Dicembre, 1993.



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

2.

Il Presidente

Disegno di legge

"Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione".

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il Consiglio regionale ha già discusso il disegno di legge in argomento nell'adunanza del 15 giugno scorso decidendo, alla fine, il suo rinvio in Commissione per l'ulteriore approfondimento.

La 5ª Commissione, ripresone l'esame nella seduta dell'12.11.1993, ha confermato il parere favorevole circa le sue linee politiche-programmatiche e la sua impostazione tecnica. Ha ritenuto però utile cogliere alcuni spunti di critica sollevati in questa Assemblea formulando alcune proposte di modifica che di seguito rapidamente richiamo.

La prima modifica riguarda il plafond su cui operare la riserva non inferiore al 7%. Si propone al riguardo di ripristinare la norma - come nell'originario testo della Giunta - secondo cui la quota conferita alle autorità religiose è calcolata sulla base dei soli oneri di urbanizzazione secondaria e non di tutti gli oneri.

La seconda modifica riguarda le modalità di impiego delle somme vincolate ed il meccanismo contabile che le autorità religiose devono mettere in atto per la gestione di tali somme. Viene proposto che per ciascun Comune l'80% delle somme conferite confluisca in questa sorta di "fondo di rotazione" a pareggio quinquennale da utilizzare per la programmazione sull'intero territorio di competenza dell'autorità religiosa mandataria, mentre il 20% sia sempre impiegato per interventi su opere insediate nel Comune stesso.



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

3.

Il Presidente

Non mi soffermo più di tanto, perchè dalla relazione principale e dalla precedente discussione i colleghi hanno potuto trarre tutti gli elementi necessari per bene intendere il senso delle questioni che stiamo discutendo. Voglio solo aggiungere che con il testo così come oggi proposto, la Commissione ritiene di aver trovato un accettabile equilibrio tra le varie e tutte legittime esigenze che i soggetti in campo e l'intera comunità civile espongono.

Concludo precisando che le altre modifiche - di ordine tecnico - introdotte nel testo in esame, sono state proposte dall'Assessorato regionale ai Beni Culturali e condivise dalla Commissione; esse riguardano gli edifici di culto ed opere annesse sottoposte al regime della legge n. 1089 del 1 giugno 1939 sulla protezione dei beni artistici e culturali.

Invito il Consiglio ad approvare la legge, nel testo a fronte che riporta gli emendamenti proposti dalla Commissione.

Dicembre, 1993.

Michele Cologno



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

4.

Il Presidente

PARERE N. 105/V

D.d.l. "Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione".

Adunanza del 12 novembre 1993.

Presenti: Cologno, Albano, Pizzicoli, Di Gioia, Dipietrangelo, Martellotta.

Congedo: Festinante, Giangrossi.

Assente: Paolucci.

Segreteria Commissione: Mona, Romanazzi, Trimini.

LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame il d.d.l. in epigrafe, rinviato in Commissione dal Consiglio regionale, per ulteriori approfondimenti;
- ~~condivise~~ le modifiche proposte nel corso dell'Assemblea consiliare del 15 giugno scorso;
- ~~formulate~~ ulteriori proposte di emendamento di ordine tecnico così come suggerito dall'Assessorato regionale ai Beni Culturali;
- ascoltate le dichiarazioni di voto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alle modificazioni del testo come da proposte emendative riportate in quello a fronte allegato.

DESIGNA RELATORE IL PRESIDENTE COLOGNO

Il parere viene espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE: Cologno, Albano, Pizzicoli, Dipietrangelo, Martellotta.

CONTRARIO: //

ASTENUTO: //

Il responsabile Segreteria
(Ing. Giovanni Mona)

G. Mona

Il Presidente
(Michele Cologno)

Michele Cologno

(TESTO GIUNTA)

(TESTO COMMISSIONE)

Art.1

Art.1

(Definizioni)

1. Sono definiti edifici di culto ed opere annesse destinate all'esercizio dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lett. i) della legge regionale 16 maggio 1985, n.27, e sono ammissibili a finanziamento regionale nei modi e nella misura previsti dalla legge stessa:

(idem)

- gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici;
- le strutture funzionalmente connesse con le attività per l'esercizio del culto;
- gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro che non abbiano fini di lucro;
- gli immobili destinati alla formazione del clero;
- gli immobili sedi di istituti di istruzione religiosa.

(TESTO GIUNTA)

(TESTO COMMISSIONE)

Art.2

(Programma annuale di finanziamento)

1. Gli enti proprietari e le competenti autorità religiose, che per la Chiesa cattolica sono gli ordinari diocesani e per le confessioni non cattoliche le autorità riconosciute a norma di legge, formulano entro il 31 gennaio di ciascun anno le domande di concessione di contributi, indirizzate all'Assessorato regionale ai LL.PP., corredate da un progetto di massima delle opere da realizzare e da un preventivo sommario della spesa occorrente.

2. In sede di prima applicazione della presente legge il termine indicato nel precedente comma è fissato in novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

3. La Giunta inserisce le opere da ammettere a finanziamento nei programmi annuali di finanziamento di cui all'art.8 della legge regionale 16 maggio 1985,n.27, tenendo conto degli interventi realizzabili dagli stessi soggetti richiedenti con i fondi di

... le autorità territoriali riconosciute ...

(soppresso)

(soppresso)

...della presente legge.

3. La Giunta, su proposta dell'Assessore regionale ai LL.PP., di concerto con l'Assessore regionale ai Beni Culturali in presenza di edifici di culto ed opere annesse ricadenti sotto il regime della legge 1 giugno 1939, n. 1089, inserisce le opere da ammettere a finanziamento nei programmi annuali di cui all'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, tenuto conto degli interventi realizzabili dai ...

5° Commissione consiliare

(TESTO GIUNTA)

di cui all'art.3 della presente legge e con priorità per i completamenti, i consolidamenti, gli adeguamenti strutturali ed antisismici e per gli interventi destinati alle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.

Art.3

(Contributi di urbanizzazione secondaria)

1. I Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, devolvono alle competenti autorità religiose di cui alla presente legge una somma non inferiore al sette per cento dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione secondaria.

2. I contributi di cui al precedente comma sono determinati con avuto riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente, anche riguardanti l'edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per

(TESTO COMMISSIONE)

...di cui al successivo art.3....

Art.3

(soppresso)

(soppresso)

....per....

(TESTO GIUNTA)

l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per la cessione delle relative aree.

3. Le somme spettanti sono corrisposte ai legali rappresentanti delle confessioni religiose che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente art.2, in misura proporzionale alla consistenza nel Comune delle comunità di diversa confessione.

4. Tali somme dovranno essere utilizzate per la esecuzione di lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione e manutenzione, anche ordinaria, di edifici di culto ed opere annesse destinate all'esercizio dello stesso, come definiti dall'art.1 della presente legge, in modo che risulti una corrispondenza tra somme versate e somme investite per ciascun Comune al compimento di un quinquennio. Le competenti autorità religiose trasmettono ai Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite al fine della verifica dell'utilizzo delle stesse.

5. Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune, maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere per le giacenze ordinarie.

(TESTO COMMISSIONE)

(idem)

(emendamento sostitutivo)

4. L'ottanta per cento delle somme versate da ciascun Comune è destinata alla esecuzione di lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, consolidamento, adeguamento antisismico e restauro riguardanti opere ricadenti nel territorio di competenza dell'autorità religiosa mandataria, in modo tale che si realizzi, al compimento di un quinquennio, il pareggio tra somme conferite dal Comune stesso e somme investite sul proprio territorio. Il residuo venti per cento è comunque destinato all'esecuzione di lavori riguardanti opere ricadenti nel Comune conferente la rispettiva somma.

5. Le competenti autorità religiose

.... da loro impiego.

6. Le somme non utilizzate

(TESTO GIUNTA)

(Testo Commissione)

96
6. E' in facoltà delle competenti autorità religiose di stipulare con i Comuni apposite convenzioni nel caso in cui gli stessi o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al comma 4 del presente articolo.

7. E' in facoltà

(emendamento aggiuntivo)

Art.4

(Abrogazioni e norma finanziaria)

1. E' abrogato il comma 2 dell'art.2 della legge regionale 16 maggio 1985,n.27.
2. La presente legge non comporta l'iscrizione di appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale.

8. Per gli edifici di culto ed opere annesse ricadenti sotto il regime giuridico della Legge n. 1089 del 1 giugno 1939, ferme restando le competenze degli Organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzione degli interventi di cui alla stessa Legge n. 1089 del 1 giugno 1939, la convenzione di cui al precedente comma fra le competenti autorità religiose ed i Comuni è obbligatoria, ed i lavori vanno realizzati dai Comuni con le modalità di cui alla L.R. n. 37 del 29 giugno 1979.